



COMUNE DI MONTESILVANO

Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 22/11/2013 Delibera n° 129

Oggetto: Imposta municipale propria (I.M.U.). Approvazione aliquote per l'anno 2013.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTIDUE, del mese NOVEMBRE, alle ore 09.00, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte nella vigente legge, sono stati convocati in seduta ordinaria ed in seduta pubblica in seconda convocazione i Consiglieri Comunali. Sono presenti:

N.	Consiglieri comunali	Pres.	Ass.	N.	Consiglieri comunali	Pres.	Ass.
1	DI MATTIA ATTILIO	X		14	DI GIOVANNI FEDERICO		X
2	TEREO DE LANDERSET CARLO	X		15	DI PASQUALE FRANCESCO	X	
3	SILLI LORENZO	X		16	DI PASQUALE UMBERTO	X	
4	CATONE VITTORIO		X	17	DI STEFANO GABRIELE	X	
5	CILLI PAOLO	X		18	GABRIELE PIETRO	X	
6	COMARDI DEBORA	X		19	MARAGNO FRANCESCO	X	
7	DI NICOLA STEFANIA	X		20	MUSA MANOLA	X	
8	DAVENTURA CLAUDIO	X		21	PAVONE GIOVANNI	X	
9	DE MARTINIS OTTAVIO	X		22	PETRICCA FABIO	X	
10	DE VINCENTIIS ERNESTO	X		23	SCORRANO DANIELE		X
11	DI BLASIO PAOLO		X	24	TALANCA PAOLO	X	
12	DI FELICE EMIDIO	X		25	VACCARO FABIO	X	
13	DI FELICE STEFANO	X					

Presenti n. 21

Assenti n. 4

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede PETRICCA FABIO nella sua qualità di Presidente .

Partecipa il Segretario Generale Alfredo Luviner.

Il Presidente dichiara aperta la discussione .

Sono presenti gli Assessori: Ruggero, Fidanza, Fusco, Chiulli, D'Ignazio e Pagliuca.

Vengono designati scrutatori i cons. Cilli, Di Nicola, Vaccaro.

Si dà atto che la seduta del Consiglio Comunale, fissata il prima convocazione per il giorno 21/11/2013 alle ore 8,00, non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale. (Al primo appello, alle ore 8.00 erano presenti n. 11 consiglieri. Al secondo appello, alle ore 9.00, erano presenti n. 12 consiglieri).

In data odierna vengono espletate le formalità di rito attinenti l'apertura dei lavori consiliari; il Segretario procede all'appello nominale da cui si evince il numero legale per deliberare.

Il Presidente del Consiglio sospende il Consiglio Comunale per un breve periodo.

Alle ore 10,15 il Segretario procede ad un nuovo appello dal quale risultano presenti i consiglieri:

	P	A
DI MATTIA Attilio - Sindaco	x	
PETRICCA Fabio - Presidente	x	

			P	A
1)	CATONE Vittorio	x		
2)	CILLI Paolo	x		
3)	COMARDI Deborah	x		
4)	DAVENTURA Claudio	x		
5)	DE MARTINIS Ottavio	x		
6)	DE VINCENTIIS Ernesto	x		
7)	DI BLASIO Paolo		x	
8)	DI FELICE Emidio	x		
9)	DI FELICE Stefano	x		
10)	DI GIOVANNI Federico	x		
11)	DI NICOLA Stefania	x		
12)	DI PASQUALE Francesco	x		
13)	DI PASQUALE Umberto		x	
14)	DI STEFANO Gabriele		x	
15)	GABRIELE Pietro Pasquale		x	
16)	MARAGNO Francesco		x	
17)	MUSA Manola		x	
18)	PAVONE Giovanni M.		x	
19)	SCORRANO Daniele		x	
20)	SILLI Lorenzo		x	
21)	TALANCA Paolo		x	
22)	TEREO DE LANDERSET Carlo		x	
23)	VACCARO Fabio		x	

CONSIGLIERI PRESENTI N. 24

CONSIGLIERI ASSENTI N. 1

Viene esaminato l'argomento iscritto al punto 1 dell'O.d.G. ad oggetto: " Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote per l'anno 2013."

Il provvedimento viene illustrato dall'Ass. Fidanza.

Entra il cons. Di Blasio, i presenti sono 25.

Segue un corposo dibattito come riportato nell'allegata trascrizione dattiloscritta ricavata dalla registrazione della seduta.

Escono i cons. Scorrano e Daventura, i presenti sono 23.

L'Ass. Fidanza presenta un emendamento con cui si propone: **"di variare in aumento di 0,2 punti percentuali l'aliquota di base per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, fissando così tale aliquota allo 0,6% per l'anno 2013, per quanto consentito dal comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modifiche nella L. 214/2011"**.

Con voti palesi espressi per alzata di mano come riportato di seguito:

Consiglieri presenti n. 23

Voti favorevoli n. 13 (Di Mattia, Talanca, Di Nicola, Vaccaro, Di Stefano, Pavone, Di Pasquale F., Comardi, Gabriele P., Di Felice S., Di Felice E., Di Giovanni, Petricca);

Voti contrari n. 7 (Cilli, Di Blasio, Catone, De Martinis, Musa, Di Pasquale U., Maragno);

Astenuti n. 3 (De Vincentiis, Tereo De Landerset, Silli).

L'emendamento viene accolto ed approvato.

Esce il Sindaco presenti n. 22.

Il cons. Cilli presenta un emendamento con cui propone di aggiungere all'emendamento n. 1 del cons. De Vincentiis **"prevedere che le maggiori somme introitate dall'emendamento n.1 della Giunta vengano dirottate interamente alla copertura della presente proposta di riduzione"**.

Con voti palesi espressi per alzata di mano come riportato di seguito:

Consiglieri presenti n. 22

Voti favorevoli n. 10 (Cilli, Di Blasio, Catone, De Martinis, Musa, Di Pasquale U., Maragno, De Vincentiis, Tereo De Landerset, Silli).

Voti contrari n. 12 (Talanca, Di Nicola, Vaccaro, Di Stefano, Pavone, Di Pasquale F., Comardi, Gabriele P., Di Felice S., Di Felice E., Di Giovanni, Petricca).

L'emendamento viene respinto.

Rientra il Sindaco presenti n. 23.

Il cons. De Vincentiis presenta i seguenti emendamenti:

Emendamento n. 1

Immobili adibiti a residenza concessi ad uso gratuito a parenti di primo grado da 8,6 a 4,6 (per mille)

Con voti palesi espressi per alzata di mano come riportato di seguito:

Consiglieri presenti n. 23

Voti favorevoli n. 10 (Cilli, Di Blasio, Catone, De Martinis, Musa, Di Pasquale U., Maragno, De Vincentiis, Tereo De Landerset, Silli).

Voti contrari n. 13 (Di Mattia, Talanca, Di Nicola, Vaccaro, Di Stefano, Pavone, Di Pasquale F., Comardi, Gabriele P., Di Felice S., Di Felice E., Di Giovanni, Petricca).

L'emendamento viene respinto.

Rientra Scorrano presenti n. 24.

Escono Di Giovanni e Cilli presenti 22.

Esce Scorrano presenti 21.

Emendamento n. 2

Immobili adibiti a residenza locati a canone concordato (ai sensi della L. 431/98) in accordo tra sindacati inquilini e associazioni proprietari) da 10,6 a 7,6 (per mille).

Con voti palesi espressi per alzata di mano come riportato di seguito:

Consiglieri presenti n. 21

Voti favorevoli n. 8 (Catone, De Martinis, Musa, Di Pasquale U., Maragno, De Vincentiis, Tereo De Landerset, Silli).

Voti contrari n. 13 (Di Mattia, Talanca, Di Nicola, Vaccaro, Di Stefano, Pavone, Di Pasquale F., Comardi, Gabriele P., Di Felice S., Di Felice E., Di Blasio, Petricca).

L'emendamento viene respinto.

Rientrano Scorrano, Di Giovanni e Cilli presenti 24.

Esce Scorrano presenti 23.

Emendamento n. 3

Immobili classificati C1 (negozi) dove i proprietari svolgono la propria attività da 9,6 a 8,6 (per mille).

Con voti palesi espressi per alzata di mano come riportato di seguito:

Consiglieri presenti n. 23

Voti favorevoli n. 10 (Di Blasio, Cilli, Catone, De Martinis, Musa, Di Pasquale U., Maragno, De Vincentiis, Tereo De Landerset, Silli).

Voti contrari n. 13 (Di Mattia, Talanca, Di Nicola, Vaccaro, Di Stefano, Pavone, Di Pasquale F., Comardi, Gabriele P., Di Felice S., Di Felice E., Di Giovanni, Petricca).

L'emendamento viene respinto.

Escono Di Mattia, Di Giovanni e Vaccaro presenti 20.

Emendamento n. 4

Immobili classificati C2 (magazzini e locali di deposito) dove i proprietari svolgono la propria attività da 10,6 a 8,6 (per mille).

Con voti palesi espressi per alzata di mano come riportato di seguito:

Consiglieri presenti n. 20

Voti favorevoli n. 10 (Di Blasio, Cilli, Catone, De Martinis, Musa, Di Pasquale U., Maragno, De Vincentiis, Tereo De Landerset, Silli).

Voti contrari n. 10 (Talanca, Di Nicola, Di Stefano, Pavone, Di Pasquale F., Comardi, Gabriele P., Di Felice S., Di Felice E., Petricca).

L'emendamento viene respinto.

Rientra Daventura presenti 21.

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 12,00.

Alle ore 12,45 il Segretario procede ad un nuovo appello dal quale risultano presenti i consiglieri:

	P	A
DI MATTIA Attilio - Sindaco		x
PETRICCA Fabio - Presidente	x	

--	--	--

			P	A
13)	CATONE Vittorio	x		
14)	CILLI Paolo	x		
15)	COMARDI Deborah		x	
16)	DAVENTURA Claudio	x		
17)	DE MARTINIS Ottavio	x		
18)	DE VINCENTIIS Ernesto	x		
19)	DI BLASIO Paolo	x		
20)	DI FELICE Emidio		x	
21)	DI FELICE Stefano		x	
22)	DI GIOVANNI Federico	x		
23)	DI NICOLA Stefania		x	
24)	DI PASQUALE Francesco		x	
13)	DI PASQUALE Umberto		x	
14)	DI STEFANO Gabriele			x
15)	GABRIELE Pietro Pasquale			x
24)	MARAGNO Francesco		x	
25)	MUSA Manola		x	
26)	PAVONE Giovanni M.		x	
27)	SCORRANO Daniele			x
28)	SILLI Lorenzo		x	
29)	TALANCA Paolo			x
30)	TEREO DE LANDERSET Carlo		x	
31)	VACCARO Fabio			x

CONSIGLIERI PRESENTI N. 14

CONSIGLIERI ASSENTI N. 11

Si decide di sospendere nuovamente la seduta.

Alle ore 16,35 il Segretario procede a un nuovo appello.

		P	A
DI MATTIA Attilio	- Sindaco	x	
PETRICCA Fabio	- Presidente	x	

			P	A
25)	CATONE Vittorio		x	
26)	CILLI Paolo	x		
27)	COMARDI Deborah		x	
28)	DAVENTURA Claudio		x	
29)	DE MARTINIS Ottavio	x		
30)	DE VINCENTIIS Ernesto	x		
31)	DI BLASIO Paolo	x		
32)	DI FELICE Emidio	x		
33)	DI FELICE Stefano	x		
34)	DI GIOVANNI Federico	x		
35)	DI NICOLA Stefania	x		
36)	DI PASQUALE Francesco	x		
13)	DI PASQUALE Umberto			x
14)	DI STEFANO Gabriele		x	
15)	GABRIELE Pietro Pasquale		x	
32)	MARAGNO Francesco		x	
33)	MUSA Manola		x	
34)	PAVONE Giovanni M.		x	
35)	SCORRANO Daniele		x	
36)	SILLI Lorenzo		x	
37)	TALANCA Paolo		x	
38)	TEREO DE LANDERSET Carlo		x	
39)	VACCARO Fabio		x	

CONSIGLIERI PRESENTI N. 21

CONSIGLIERI ASSENTI N. 4

Entra Catone presenti 22.

Escono Di Blasio e Scorrano presenti 20.

Prosegue il dibattito.

Alle ore 17,00 la seduta viene sospesa.

Alle ore 17,40 il Segretario procede a un nuovo appello.

		P	A
DI MATTIA Attilio	- Sindaco		x
PETRICCA Fabio	- Presidente	x	

			P	A
37)	CATONE Vittorio	x		
38)	CILLI Paolo	x		
39)	COMARDI Deborah		x	
40)	DAVENTURA Claudio		x	
41)	DE MARTINIS Ottavio	x		
42)	DE VINCENTIIS Ernesto		x	
43)	DI BLASIO Paolo		x	
44)	DI FELICE Emidio		x	
45)	DI FELICE Stefano	x		
13)	DI PASQUALE Umberto			x
14)	DI STEFANO Gabriele		x	
15)	GABRIELE Pietro Pasquale			x
40)	MARAGNO Francesco		x	
41)	MUSA Manola		x	
42)	PAVONE Giovanni M.		x	
43)	SCORRANO Daniele		x	
44)	SILLI Lorenzo		x	
45)	TALANCA Paolo		x	

46)	DI GIOVANNI Federico	x		46)	TEREO DE LANDERSET Carlo		x
47)	DI NICOLA Stefania	x		47)	VACCARO Fabio	x	
48)	DI PASQUALE Francesco	x					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 16

CONSIGLIERI ASSENTI N. 9

Alle ore 17, 50 il Consiglio Comunale viene nuovamente sospeso.

Alle ore 18,30 il Segretario procede a un nuovo appello.

		P	A
DI MATTIA Attilio	- Sindaco		x
PETRICCA Fabio	- Presidente	x	

				P	A		
1)	CATONE Vittorio		x	13)	DI PASQUALE Umberto		x
2)	CILLI Paolo	x		14)	DI STEFANO Gabriele	x	
3)	COMARDI Deborah		x	15)	GABRIELE Pietro Pasquale	x	
4)	DAVENTURA Claudio		x	16)	MARAGNO Francesco	x	
5)	DE MARTINIS Ottavio	x		17)	MUSA Manola	x	
6)	DE VINCENTIIS Ernesto	x		18)	PAVONE Giovanni M.	x	
7)	DI BLASIO Paolo		x	19)	SCORRANO Daniele	x	
8)	DI FELICE Emidio	x		20)	SILLI Lorenzo	x	
9)	DI FELICE Stefano	x		21)	TALANCA Paolo	x	
10)	DI GIOVANNI Federico	x		22)	TEREO DE LANDERSET Carlo	x	
11)	DI NICOLA Stefania	x		23)	VACCARO Fabio	x	
12)	DI PASQUALE Francesco		x				

CONSIGLIERI PRESENTI N. 18

CONSIGLIERI ASSENTI N. 7

Entra il Sindaco presenti 19.

Entra Catone presenti 20.

Il cons. De Vincentiis dichiara di ritirare gli emendamenti presentati dal n. 5 al n. 15 e presenta il seguente nuovo emendamento "**Per tutti gli immobili adibiti a residenza e loro pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti di primo grado stabilire una aliquota al 7,6 (per mille) in sostituzione dell'aliquota fissata all'8,6 per mille.**"

Con voti unanimi palesi espressi per alzata di mano da n. 20 consiglieri presenti e votanti di seguito riportati (Di Mattia, Talanca, Di Nicola, Vaccaro, Di Stefano, Pavone, Scorrano, Gabriele P., Di Felice S., Di Felice E., Di Giovanni, Petricca, De Vincentiis, Cilli, Catone, De Martinis, Musa, Maragno, Tereo De Landerset, Silli)

L'emendamento viene accolto e approvato.

L'Assessore Fidanza propone di votare un suo nuovo emendamento ritirando quello precedentemente presentato ed approvato.

Segue a tal proposito un breve dibattito.

Entra Daventura presenti 21.

Alle ore 19,00 il Consiglio viene sospeso per dieci minuti.

Alle ore 18,10 il Segretario procede a un nuovo appello.

		P	A
DI MATTIA Attilio	- Sindaco	x	
PETRICCA Fabio	- Presidente	x	

				P	A		
13)	CATONE Vittorio	x		13)	DI PASQUALE Umberto		x
14)	CILLI Paolo	x		14)	DI STEFANO Gabriele	x	
15)	COMARDI Deborah		x	15)	GABRIELE Pietro Pasquale		x
16)	DAVENTURA Claudio	x		24)	MARAGNO Francesco	x	
17)	DE MARTINIS Ottavio	x		25)	MUSA Manola	x	
18)	DE VINCENTIIS Ernesto	x		26)	PAVONE Giovanni M.	x	
19)	DI BLASIO Paolo		x	27)	SCORRANO Daniele	x	
20)	DI FELICE Emidio	x		28)	SILLI Lorenzo	x	

21)	DI FELICE Stefano	x		29)	TALANCA Paolo	x	
22)	DI GIOVANNI Federico	x		30)	TEREO DE LANDERSET Carlo	x	
23)	DI NICOLA Stefania	x		31)	VACCARO Fabio	x	
24)	DI PASQUALE Francesco		x				

CONSIGLIERI PRESENTI N. 20

CONSIGLIERI ASSENTI N. 5

Entra Gabriele P. presenti 21.

Esce Catone presenti 20.

Il Presidente pone a votazione il nuovo emendamento dell'Ass. Fidanza con cui chiede la revoca dell'emendamento votato in mattinata.

Con voti palesi espressi per alzata di mano come riportato di seguito:

Consiglieri presenti n. 20

Voti favorevoli n. 18 (Di Mattia, Petricca, Cilli, Daventura, De Martinis, De Vincentiis, Di Felice S., Di Felice E., Di Giovanni, Di Nicola, Di Stefano, Gabriele P., Maragno, Musa, Pavone, Scorrano, Talanca, Vaccaro).

Astenuti n. 2 (Tereo De Landerset, Silli).

La revoca viene approvata.

Rientra Catone presenti 21.

Prosegue la discussione della delibera così come riportato nella trascrizione allegata.

Entra Comardi presenti 22.

Esce Petricca presenti 21, per un breve periodo assume la presidenza De Martinis.

Esce Comardi presenti 20.

Entra Di Pasquale F. presenti 21.

Rientra Petricca presenti 22 e riassume la presidenza.

A questo punto il Presidente pone a votazione la proposta di delibera così come emendata.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) come modificato dall'articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

- l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

Tenuto conto che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

a) per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;

b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);

b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;

c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;

d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Richiamato inoltre il comma 380-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto dall'articolo 10-*sexies* del decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che per l'anno 2013 il riparto del Fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente:

- dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze
- dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, ovvero:

- 1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e comuni;
- 5) dell'ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi per l'anno 2012;
- 6) dei tagli della *spending review* previsti dal decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012);
- 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2012 non ha modificato le aliquote di base dell'IMU previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), previste nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale, dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Ricordato che, in applicazione dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali nonché dell'articolo 13, comma 12-*bis*, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), il Mef ha rivisto le stime del gettito convenzionale IMU 2012 sulla base dell'andamento degli incassi, con conseguente rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti, come segue:

Voce	Ottobre 2012	Giugno 2013	Differenza
Fondo sperimentale di riequilibrio/Trasferimenti	5.820.356,23	6.002.985,64	182.629,41
Gettito convenzionale IMU	6.566.284,00	6.583.033,00	16.749,00

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 ai fini dell'equilibrio ed approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante "*Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo*", convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,

a) all'articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che "*in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013*";

Richiamato infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 il quale stabilisce:

- a) che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata di acconto dell'IMU sospesa ai sensi del d.L. n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013;
- b) che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU dovuta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;
- c) l'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- d) l'attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, pari a 2.302 milioni di euro per l'anno 2013, attribuito proporzionalmente alle stime del gettito comunicate dal Mef, che per il Comune di Montesilvano ammonta ad € 738.039,04 come da Decreto 27 settembre 2013 del Ministero dell'Interno;

Dato atto che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le detrazioni dell'imposta per l'anno 2013, ivi compresa quella relativa all'abitazione principale e relative pertinenze e terreni agricoli¹;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna (owero n. 128 in data 25/10/2013, esecutiva ai sensi di legge), ed in particolare l'art. 7 di seguito riportato;

ART. 7 - AGEVOLAZIONI

Oltre alle esenzioni e/o agevolazioni previste da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6, della Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono essere deliberate aliquote differenziate rispetto all'aliquota di base dell'imposta nei seguenti casi:

- a) per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze;*
 - b) per le unità immobiliari di categoria C1;*
 - c) per le unità immobiliari di categoria C3;*
 - d) per le unità immobiliari di categoria D, fatto salvo la quota di spettanza dello Stato;*
- Le agevolazioni, di cui ai punti b), c) e d) per le unità immobiliari adibite ad attività commerciali, artigianali e/o di produzione di beni e servizi, spettano a condizione che tali unità immobiliari siano strumentali per l'esercizio delle predette attività da parte del soggetto passivo d'imposta.*
- Ai fini dell'applicazione del precedente comma si applicano le norme civilistiche e fiscali che disciplinano la condizione di strumentalità.*

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-*bis* del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*

Atteso che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-*bis*, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'Imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative

pertinenze;

- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Vista la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni alla luce delle modifiche apportate dal comma 380 della legge n. 228/2012, in base alla quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:

- la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- il comma 8, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota agevolata prevista a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, fermo restando il divieto di aumentare l'aliquota di base fissata per tali tipologie di immobili;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società,

- overo nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
 - d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
 - e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Viste le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013;

Sulla scorta dello schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 agli atti dell'Ufficio finanziario;

Analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2013, ed in particolare le previsioni di spesa, da cui emerge la necessità di assicurare un maggior gettito IMU, rispetto a quello garantito dalle aliquote di legge, di circa € 4.000.000,00, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, soprattutto in considerazione dei consistenti tagli delle assegnazioni da federalismo fiscale municipale e delle minori entrate previste per "proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche", fermo restando l'obbligo di legge che attualmente (*alla data del 11/10/2013*) impone la determinazione delle tariffe TARES 2013 in funzione dell' integrale copertura dei costi (di gestione, comuni in quota parte e d'uso del capitale) relativi al servizio smaltimento rifiuti, pulizia strade e di accertamento- riscossione del tributo (*si precisa che alla data del 11/10/2013 risulta approvato, dalla Commissione Bilancio e Finanze della Camera, un emendamento al D.L. 102/2013 che da la possibilità ai Comuni di continuare ad applicare la TARSU anche per il 2013 senza la necessità dell'integrale copertura dei costi*);

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante:

- Ø l'aumento dell'aliquota di base, ossia ordinaria per le fattispecie generiche;
- Ø l'introduzione di nuove agevolazioni, sotto forma di aliquote differenziate rispetto all'aliquota di base ordinaria, in relazione alle fattispecie di cui all'art. 7 del regolamento IMU sopra richiamato;

Ritenuto pertanto di apportare, per l'anno 2013, le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Variazione +/-
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado	+0,0
Unità immobiliari di categoria C1	+0,2
Unità immobiliari di categoria C3	+0,2
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	+0,2
Altri immobili - Aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011	+0,3

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2012, delle aliquote sopra indicate, delle detrazioni d'imposta calcolate secondo legge, nonché sulla base degli effetti delle disposizioni contenute nel d.L. n. 102/2013, il gettito IMU stimato per l'anno 2013 ammonta a € 12.961.000,00 così determinato:

A) Gettito IMU comune anno 2012		+ 6.500.000,00
B) Incremento di gettito su unità immobiliare gruppi A, B, C	+ 4.900.000,00	
C) Riduzione di gettito su unità immobiliari del gruppo D	- 1.700.000,00	
D) Variazione su gettito IMU 2012 (B-C)		+ 3.200.000,00
E) Gettito IMU comune anno 2013 ad aliquote invariate (A+D)		+ 9.700.000,00
F) Incremento/decremento di gettito da manovra aliquote		+ 4.000.000,00
G) Effetti disposizioni ex D.L. 102/2013		- 739.000,00
H) Gettito IMU anno 2013 (E+F-G)		+12.961.000,00

a cui si deve aggiungere:

- a) la decurtazione del gettito per trasferimento allo Stato delle risorse del Fondo di solidarietà comunale stimato in € 3.000.000,00
- b) il contributo a ristoro del minor gettito IMU connesso alle disposizioni contenute nel DL n. 102/2013, per un importo stimato di € 739.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 19 del 29/03/2007, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere della competente commissione consiliare;

Con voti palesi espressi per alzata di mano come si riporta di seguito:

Consiglieri presenti n. 22

Voti favorevoli n. 13 (Di Mattia, Talanca, Di Nicola, Vaccaro, Di Stefano, Pavone, Scorrano, Di Pasquale F., Gabriele P., Di Felice S., Di Felice E., Di Giovanni, Petricca);

Voti contrari 9 (De Vincentiis, Cilli, Davenporta, Catone, De Martinis, Musa, Maragno, Tereo De Landerset, Silli).

DELIBERA

1. di variare per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Variazione +/-
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado	+0,0
Unità immobiliari di categoria C1	+0,2
Unità immobiliari di categoria C3	+0,2
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	+0,2
Altri immobili - Aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011	+0,3

2. di dare atto che le **aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti, fermo restando comunque le aliquote e le detrazioni di legge non modificate con la presente deliberazione:

Aliquota	Misura
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado	0,76
Unità immobiliari di categoria C1	0,96
Unità immobiliari di categoria C3	0,96
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,96
Altri immobili - Aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011	1,06

3. di stimare:
- in € 12.961.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, derivante dalle aliquote come sopra determinate, dalle aliquote e detrazioni di legge non modificate con la presente deliberazione, nonché dagli effetti connessi alle disposizioni recate dal D.L. n. 102/2013;
 - in € 4.000.000,00 il Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012;
 - in € 739.000,00 il contributo a rimborso dell'IMU non dovuta sull'abitazione principale e sugli altri immobili ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del d.L. n. 102/2013;
4. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
5. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102.

Infine il Consiglio comunale, con voti palesi espressi per alzata di mano come si riporta di seguito:

Consiglieri presenti n. 22

Voti favorevoli n. 13 (Di Mattia, Talanca, Di Nicola, Vaccaro, Di Stefano, Pavone, Scorrano, Di Pasquale F.,

Gabriele P., Di Felice S., Di Felice E., Di Giovanni, Petricca);

Voti contrari 9 (De Vincentiis, Cilli, Davenporta, Catone, De Martinis, Musa, Maragno, Tereo De Landerset, Silli), dichiara la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto dott. Alfredo Luviner, Responsabile del **Settore "Demografico/Sociale e Entrate Tributarie"**, ai sensi dell'art. 49, comma 1e2, del Dlgs. 18/08/2000 n° 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Data 14/10/2013

Il Dirigente del Settore

Dott.Alfredo Luviner

Il sottoscritto dott. Pietro Ventrella, Responsabile del **Settore Finanziario**, ai sensi dell'art. 49, comma 1e2, del Dlgs. 18/08/2000 n° 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Data 14/10/2013

Il Dirigente del Settore

Dott.Pietro Ventrella

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PETRICCA FABIO

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Montesilvano, li 03/12/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

- E' divenuta esecutiva il giorno 22/11/2013 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del T.U.E.L.

Montesilvano, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Montesilvano, li _____